



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
ECOLOGIA AMBIENTE:

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1494 del 07.09.2012
Registro Settore n. 136 del 6/09/2012

OGGETTO: **Appalto del servizio di igiene urbana. Procedura di gara (CIG 05630998FB)- Determinazioni.**

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 5 del 28/01/2011 - Numero di impegno: 171/2011 e 1740/2011	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore
Ing. Andrea Ciccarelli

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07.09.2012 _____.



Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 25.10.10 venivano dettati dall'Amministrazione Comunale di Marigliano gli indirizzi da osservare per la di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana ed in particolare si stabiliva :

- la procedura di aggiudicazione doveva avvenire mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- la durata di affidamento doveva essere di anni sette;
- la predisposizione dei criteri e la dotazione di mano d'opera specializzata;

Con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 03.11.2010 veniva approvato il capitolato Speciale d'Appalto e/o d'oneri del servizio di igiene urbana (redatto sulla base degli indirizzi della delibera di G.C. 103/2010) il cui importo annuo ascendeva ad €

3.425.717,00 oltre IVA al 10% e che prevedeva un importo complessivo per 7 (sette) anni pari ad € 23.980.019,00 oltre IVA al 10% e si dava atto che la copertura finanziaria a partire dal 2011 (in ottemperanza al dispositivo di cui all'art. 11 della legge 26/2010) doveva essere assicurato dalla Provincia di Napoli.

La Giunta stabiliva, altresì, che in presenza di diverse eventuali condizioni, il Comune doveva successivamente provvedere alla variazione di bilancio pluriennale per la copertura finanziaria ed inoltre in presenza di sopravvenute diverse condizioni normative l'Amministrazione comunale aveva la facoltà di annullare la gara e/o risolvere il contratto.

La gara veniva indetta, in ottemperanza agli atti di giunta citata, con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n°163/06 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana per un periodo di anni sette, da espletarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del richiamato decreto, per l'importo a base d'asta di € 23.980.019,00 oltre IVA e nello stesso veniva stabilito che in presenza di sopravvenute diverse condizioni normative l'Amministrazione comunale aveva la facoltà di annullare la stessa senza alcuna pretesa a carico dei partecipanti.

Il Bando di Gara veniva inviato alla Gazzetta CEE in data 05/11/2010, affisso all'Albo Pretorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 22/11/2010, su n°2 quotidiani a livello nazionale e su n°2 quotidiani a livello locale, nonché sul sito internet www.comunemarigliano.it e sul SITAR, come da documentazione agli atti dell'ufficio Gare e Contratti;

Con nota prot. Gab.n. 3546 del 29.12.2010 il Sindaco invitava lo scrivente Responsabile del Settore Ambiente ad espletare la gara; L'Amministrazione Comunale forniva allo scrivente direttive ed indirizzi programmatici per il prosieguo della gara e per il servizio di igiene urbana, infatti con delibera di G. C. n.31 del 8/4/2011 veniva recepito il parere legale dell'avv Enrico Soprano (incaricato dall'Amministrazione Comunale) ove si stabiliva:

- 1) di prorogare il precedente affidamento del servizio di igiene urbana per il periodo strettamente necessario alla conclusione della gara e comunque fino all'approvazione del bilancio di previsione;
- 2) autorizzare il responsabile del settore ad espletare la gara indetta con Giunta Comunale n. 106 del 03.11.2010;
- 3) prevedere che la data di avvio dell'esecuzione dell'appalto di cui alla gara bandita il 5.11.2011 sia successiva alla data di approvazione del bilancio;
- 4) assicurare la copertura finanziaria del servizio in via di affidamento, stanziando le somme occorrenti per l'anno 2011 nel redigendo bilancio di previsione.

Con Determinazione Settore IX n°70 del 09/06/2011 (in ossequio alle direttive dell'atto di G.C.n. 31 del 8/4/2011) si costituiva la Commissione di Gara così come stabilito ai sensi dell'art.84 del D.Lgs n°163/06 e ss.mm.ii. così composta:

ing. Andrea Ciccarelli - Presidente;

ing. Pasquale Matrisciano - Componente

ing. Rosalba Di Palma - Componente

sig. Giuseppina Nardone - segretario

La gara veniva espletata in varie sedute ed in quella del 27/06/2011 la Commissione disponeva la esclusione dell'unica ditta partecipante "L'Igiene Urbana srl" da S. Antonio Abate quanto i reati risultanti dal casellario giudiziale rientravano tra quelli previsti quelli previsti dall'art.38, lettera f) del D.Lgs n°163/06 e ss.mm.ii. (l'esclusione veniva comunicato alla ditta con provvedimento del 30/06/2001 con nota prot 17242);

Avverso il provvedimento di esclusione la Società L'Igiene Urbana srl opponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed il TAR del Lazio con Ordinanza n°3578/11 del 28/09/2011 accoglieva l'istanza cautelare promossa dalla parte ai fini del riesame da parte del Comune intimato;

La Commissione di gara, ritenuto procedere in ottemperanza all'Ordinanza n°3578/11 del TAR del Lazio, disponeva il prosieguo della gara e con verbale n.5 del 18/11/2011 dichiarava:

- la Soc. L'Igiene Urbana srl, con sede in S. Antonio Abate (NA) via Congrega n. 20, unica ammessa alla gara di cui trattasi con un punteggio pari a 76 relativamente alla offerta economica ed offerto un ribasso dell'1,2% sull'importo annuo a base d'asta per un importo di € 3.384.608,40 al netto del ribasso oltre IVA 10%;
- trasmetteva al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Responsabile Finanziario i verbali di gara affinché venisse assicurata la copertura finanziaria del servizio da affidare, e venissero stanziati le somme occorrenti per l'anno 2011 e seguenti in ottemperanza a quanto disposto con atto di Giunta Comunale n. 31 del 8/4/2011 (alla richiesta di cui sopra l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile Finanziario non davano alcun riscontro).

Con nota prot 4663 del 21/2/2012 la soc L'Igiene Urbana da S. Antonio Abate (NA) faceva pervenire a questo Comune atto formale di diffida alla conclusione del procedimento di gara.

L'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n.29 del 21/03/2012 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la revoca della procedura di gara per l'appalto del servizio di igiene urbana", forniva all'ufficio direttive per la procedura di gara in oggetto.

Con nota prot 7523e 7335 del 22/03/2012 (in seguito all'adozione della citata deliberazione) lo scrivente avviava il procedimento per l'annullamento della gara comunicando l'avvio del relativo procedimento;

La soc L'Igiene Urbana da S. Antonio Abate (NA) produceva le proprie controdeduzioni in sede di partecipazione al procedimento con argomentazioni acquisite al prot generale del Comune in data del 6/4/2012 prot 9309 e prot 10945 del 26/04/2012;

Tali osservazioni e controdeduzioni (trasmesse al Sindaco, All'assessore Ecologia, al Responsabile Finanziario affinché fornissero indicazioni funzionali alla conclusione del procedimento ed alla questione riguardante la copertura finanziaria per l'affidamento del servizio) rimanevano formalmente inevasi;

CONSIDERATO CHE

- dovendo procedere alla conclusione del procedimento di gara di cui all'oggetto e prima di stipulare eventuale atto di affidamento del servizio indicato in oggetto, lo scrivente ufficio espletava nei confronti di citata ditta una puntuale e dettagliata verifica di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia nonché di quelli previsti dal Bando di Gara, dal Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara;
- dalla verifica dettagliata emergeva che i legali rappresentati **Sig. Abagnale Andrea** e **Sig Manfuso Alfonso** della Società L'IGIENE URBANA s.r.l. da S. Antonio Abate avevano prodotto in data 02/12/2010, istanza di partecipazione alla gara suindicata dichiarando ".....c) ai sensi art 38 comma 1 lett.c e comma 2 che nei propri confronti non sono state pronunciate

condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziari, né condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione, che non ci sono persone cessate dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara “

- è risultato che i predetti amministratori erano stati condannati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Benevento in data 05/07/2010 antecedente alla istanza di partecipazione alla gara (sul punto si vedasi Certificato penale del Casellario Giudiziale 27/05/2011 del sig Abagnale Andrea) ;
- dalla lettura del Certificato Storico della Camera di Commercio di Napoli risulta che i predetti Sig.ri Abagnale Andrea e Manfuso Alfonso erano in quella data i legali rappresentati e lo sono stati durante tutto il periodo di espletamento della gara indicata in oggetto;
- dal Certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata risultano giudizi penali in corso ex D.Lgs. n. 152/2006;
- la dichiarazione resa dai citati legali rappresentati nella istanza di partecipazione alla gara del 2/12/2010 non corrispondeva a quanto riscontrato dai certificati dei carichi pendenti e del casellario Giudiziale ;
- la Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di Napoli con nota prot 14122 del 31/05/2012 (trasmessa allo scrivente con nota prot Gab Sindaco del 5/6/2012 prot gab 1931) comunicava : “che sul conto della società L'IGIENE URBANA SRL da S.Antonio Abate,sono in corso approfonditi accertamenti. ”
- con nota prot 16688 del 2/7/2012 questo Ufficio richiedeva alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Napoli di conoscere le definitive determinazioni nei confronti soc L'IGIENE URBANA SRL da S.Antonio Abate.
- Dalla nota prot. I/679/Area 1/Ter/O.S.P. del 09/07/2012 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli avente ad oggetto: Richiesta rilascio informazioni antimafia ai sensi del combinato disposto degli art. 4 decreto legislativo n. 490/94 e 10 DPR n. 252/98, sul conto della società Società L'Igiene Urbana srl di Sant'Antonio Abate acquisita al prot. generale di questo Comune in data 25/07/2012 al n. 18805 si è rilevato “.... del coinvolgimento di alcuni amministratori, direttori tecnici della citata impresa in procedimenti penali per vicende connesse al traffico illecito di rifiutiil coinvolgimento di alcuni dipendenti della società L'Igiene Urbana in vicende giudiziarie inerenti fattispecie delittuose contemplate sia dalla normativa antimafia, come l'art. 416 bis c.p. che quella ambientale, come il traffico di rifiuti..... ulteriori verifiche sono state disposte in ragione del coinvolgimento di due amministratori della società L'Igiene Urbana in situazioni penali. I predetti sono accusati di illiceità, quali truffa e turbativa d'asta, poste in essere nel servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nell'area territoriale di alcuni comuni di questa Provincia gli elementi i cognitivi soprancitatisi possono però inquadrare tra le informazioni di cautela preventiva antimafia da rendere ai sensi e per gli effetti dell'art 1 septies del D.L. 629/82..”
- con nota prot. 17617 del 12.07.2012 quest'Ufficio comunicava alla Società L'Igiene Urbana l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 241/90 finalizzata alla conclusione del procedimento di gara ;
- con nota prot. 19675 del 08/08/2012 la Società L'Igiene Urbana srl di Sant'Antonio Abate trasmetteva controdeduzioni all'avvio del procedimento prot 17617/2012 allegate al presente atto;

Ritenuto opportuno non condividere le citate controdeduzioni in quanto emerso :

- gli amministratori della Società citata sono implicati in situazioni penali quali truffa e turbativa d'asta poste in essere nell'espletamento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani come emerge dalla nota della Prefettura di Napoli;
- è risultato che i predetti amministratori sono stati condannati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Benevento in data 05/07/2010 antecedente alla istanza di partecipazione alla gara ;
- la dichiarazione resa dai citati legali rappresentati nella istanza di partecipazione alla gara del 2/12/2010 non corrisponde a quanto riscontrato dai certificati dei carichi pendenti e del casellario Giudiziale;
- per il servizio di cui trattasi non è stata assicurata dall'Amministrazione comunale la copertura finanziaria del servizio sia nel bilancio 2011 che nel redigendo bilancio di previsione dell'anno 2012 come si evince anche dalla delibera di G.C. n. 29 del 21/03/2012

Tanto premesso e considerato

Visto l'art.107 del T.U. Enti Locali n.267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

In Via di Autotutela:

1. Di non approvare i verbali di gara tutti compreso il verbale n.5 del 18/11/2011 nonché ogni altro atto e/o provvedimento connesso relativo al servizio di cui trattasi per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate :
 - gli amministratori della Società citata sono implicati in situazioni penali quali truffa e turbativa d'asta poste in essere nell'espletamento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani come emerge dalla nota della Prefettura di Napoli prot. I/679/Area 1/Ter/O.S.P. del 09/07/2012;
 - è risultato che i predetti amministratori sono stati condannati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Benevento in data 05/07/2010 antecedente alla istanza di partecipazione alla gara ;
 - la dichiarazione resa dai citati legali rappresentati nella istanza di partecipazione alla gara del 2/12/2010 non corrisponde a quanto riscontrato dai certificati dei carichi pendenti e del casellario Giudiziale (sentenza CdS n 00527/2012 – Tar Piemonte –Torino sez I ordinanza n 601/2009) ;
 - per il servizio di cui trattasi non è stata assicurata dall'Amministrazione comunale la copertura finanziaria del servizio sia nel bilancio 2011 che nel redigendo bilancio di previsione dell'anno 2012 come si evince anche dalla delibera di G.C. n. 29 del 21/03/2012 (sentenza TAR Palermo 210 del 4/02/2011) ;
2. Di non accogliere le controdeduzioni assunte al Protocollo comunale. al n. 19675 del 8/8/2012 di cui all'avvio del procedimento Prot. n. 17617/2012, in quanto dalla Nota della Prefettura di Napoli di Informativa Antimafia del 09/07/2012, Prot. n. I/679/Area1/Ter/O.S.P. – Rif. n. 2277 del 27/01/2012 – ed assunta al Protocollo comunale al n. 18805, in data 25/07/2012 è emerso che gli amministratori della Società L'IGIENE URBANA S.r.l. sono implicati in situazioni penali quali truffa e turbativa d'asta poste in essere nell'espletamento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani.
E' interesse, pertanto, della P.A. comunale nell'intento di perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa ed il necessario affidamento della corretta conduzione del servizio da appaltare oltre che a perseguire il fine di correttezza e buona fede nella stipulazione dei contratti, di non procedere alla stipula del contratto di servizio posto a base di gara alla Società L'IGIENE URBANA S.r.l.

Nell'esercizio del potere di autotutela per le motivazioni suesposte di non approvare tutti gli atti di gara ivi compresi i verbali della commissione valutativa nonché ogni altro atto o provvedimento connesso al servizio di cui trattasi .

3. Di non stipulare comunque il contratto di servizio dandosi atto che per il servizio di cui trattasi non è stata assicurata dall'Amministrazione comunale la copertura finanziaria del servizio sia nel bilancio 2011(approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 7/7/20011 che nel P.E.G. approvato con delibera n. 74 del 12/07/2011) che nel redigendo bilancio di previsione dell'anno 2012 ;
4. disporre la notifica del presente provvedimento:
 - alla Società L'Igiene Urbana S.r.l. in persona del suo attuale legale rappresentante pro-tempore in Sant'Antonio Abate (Na) alla Via Congrega n. 20
 - ai legali rappresentati della ditta durante tutto il periodo di espletamento della gara Sig. Abagnale Andrea residente in S. Antonio Abate(Na) alla Via Stabia n. 136 e Sig. Alfonso Manfuso quale legale rappresentante pro tempore della L'Igiene Urbana S.r.l. di Sant'Antonio Abate residente in S. Antonio Abate(Na) alla Via Congrega n. 20 ;
 - al Responsabile Finanziario ,
 - al Sindaco ,
 - all' Assessore Ecologia,
 - al Segretario Generale,

IL RESPONSABILE SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)